

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

- **Codice della proposta:** COM(2025) 80 *final* del 26/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0044 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva finalizzata a posporre la data di applicazione della normativa di cui alla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)* (direttiva 2464/2022/UE) e alla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)* (direttiva 1760/2024/UE).

Nello specifico, la proposta di direttiva prevede:

- 1) con riferimento alla CSRD, a posporre di due anni l'applicazione delle previsioni della direttiva e, pertanto, a fronte delle modifiche proposte:
 - (i) le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi, che non siano enti di interesse pubblico con più di 500 dipendenti, saranno tenute alla rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva (invece che al 1° gennaio 2025);
 - (ii) (a) le piccole e medie imprese quotate, (b) gli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, (c) le imprese di assicurazione *captive*, definite all'articolo 13, punto 2) della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e le imprese di riassicurazione *captive* di cui all'articolo 13, punto 5 della

- citata direttiva, saranno tenute alla rendicontazione di sostenibilità a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva (invece che al 1° gennaio 2026);
- 2) con riferimento alla CSDDD, la posticipazione di un anno del termine fissato per gli Stati membri per il recepimento della direttiva, con conseguente posticipazione di un anno dell'applicazione delle disposizioni della direttiva prevista dal 26 luglio 2027 per talune categorie di imprese. Di conseguenza:
- (i) gli Stati membri saranno tenuti al recepimento della CSDDD entro il 27 luglio 2027 (invece che entro il 26 luglio 2026);
 - (ii) le società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva, costituite conformemente alla legislazione dello Stato membro e che hanno avuto nell'ultimo esercizio più di 5 000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR, saranno tenute al rispetto della normativa a partire dal 26 luglio 2028 (invece che dal 26 luglio 2027);
 - (iii) le società di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva, costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e che hanno generato un fatturato netto di oltre 1 500 000 000 EUR nell'Unione nell'ultimo esercizio, saranno tenute al rispetto della normativa a partire dal 26 luglio 2028 (invece che dal 26 luglio 2027); e
 - (iv) le misure necessarie per il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 16 della direttiva verranno applicate dagli Stati membri alle categorie di imprese di cui ai punti (ii) e (iii) a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio dell'anno successivo o successivamente a tale data (ossia a partire dal 1° gennaio 2029, invece del 1° gennaio 2028).

L'iniziativa della proposta di direttiva in oggetto si è resa necessaria dal momento che, secondo la Commissione europea, la CSRD e la CSDDD si trovano a essere attuate in un contesto nuovo e difficile rispetto a quello esistente al momento della loro entrata in vigore. Ciò non solo da un punto di vista economico e geopolitico, ma anche in conseguenza di un diverso approccio adottato in altre importanti giurisdizioni sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che solleva interrogativi circa gli effetti di tali normative sulla posizione concorrenziale delle imprese aventi sede nell'Unione europea.

La proposta in oggetto, infatti, si accompagna a un'altra proposta (COM81) avente a oggetto la revisione delle direttive CSRD e CSDDD in un'ottica di sostanziale semplificazione degli obblighi ivi previsti. Rispetto a quest'ultima (COM81), la proposta in oggetto è complementare ed è volta a evitare – attraverso la posticipazione dei relativi obblighi - che le imprese sostengano costi di adeguamento a una normativa che è già oggetto di revisione e semplificazione.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta di direttiva in oggetto - al pari di altre misure per il governo societario su cui l'UE ha già legiferato in passato - trova la propria base giuridica sugli articoli 50 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Entrambi gli articoli citati, come riportato dalla Commissione nei documenti accompagnatori, sono funzionali a mantenere l'uniformità del sistema normativo al livello europeo e a garantire il funzionamento delle direttive riguardanti la realizzazione del mercato unico. Inoltre, i citati articoli rappresentano la base giuridica delle direttive sulle quali insiste la proposta in oggetto (ossia CSRD e CSDDD).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La direttiva proposta rispetta il principio di sussidiarietà perché modifica i termini di entrata in vigore della CSRD e della CSDDD, previsione che può essere modificata unicamente da una fonte di origine europea (quale la direttiva).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta di direttiva in oggetto rispetta il principio di proporzionalità dal momento che prevede unicamente modifiche idonee a raggiungere lo scopo di modificare l'entrata in vigore della CSRD e CSDDD.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'applicazione della CSRD è già in corso per talune imprese (*i.e.* enti di interesse pubblico che abbiano registrato un numero dipendenti medi occupati durante l'esercizio superiore a 500; e imprese madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superino il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio e che siano enti di interesse pubblico) mentre per le altre (grandi imprese, imprese madri di grandi gruppi e PMI quotate) l'applicazione della direttiva avverrà in maniera scaglionata a partire dal 2026 (a valere sul FY 2025). Dal momento che la proposta COM81 - alla quale la proposta di direttiva in oggetto si accompagna – ha a oggetto la semplificazione della CSRD non solo sul fronte degli obblighi ivi previsti ma anche dei soggetti coinvolti, la proposta di direttiva in oggetto (COM80) mira a evitare che, in prima battuta, le imprese tenute a rendicontare nel corso del 2026 sul FY 2025 (ossia le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi) e, in seconda battuta, quelle tenute a rendicontare dal 2027 sul FY 2026 (ossia le PMI quotate), effettuino investimenti e predispongano le strutture necessarie per l'adempimento di obblighi a quali potrebbero non essere più tenute per effetto della proposta COM81. In tal senso, la proposta di direttiva in oggetto ha carattere di urgenza.

Con riferimento alla CSDDD, l'implementazione di tale direttiva da parte degli stati membri è prevista entro il 26 luglio 2026 e l'applicazione della stessa a talune categorie di imprese è prevista a partire dal 26 luglio 2027. Il testo della CSDDD, tuttavia, è attualmente oggetto di modifiche da

parte della proposta COM81. Al fine di assicurare, quindi, sia agli Stati membri che alle imprese il tempo necessario per implementare e predisporsi all'esecuzione della CSDDD come modificata dalla COM81, la posticipazione dell'entrata in vigore della stessa assume il carattere di urgenza.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le previsioni normative contenute nella proposta di direttiva in oggetto sono da ritenersi in linea con l'interesse nazionale, essendo volta ad assicurare certezza normativa e uniformità della normativa applicabile al livello europeo.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato sulla proposta in oggetto è sostanzialmente terminato, non vi ravvisa la necessità di apportarvi modifiche.

C. Valutazione d'impatto

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale

Al livello nazionale, le imprese incluse nell'ambito di applicazione delle direttive sopra menzionate hanno già iniziato (da circa un biennio, soprattutto quelle incluse nell'ambito di applicazione della CSRD) a riflettere sulle opportune iniziative da intraprendere per predisporre le strutture aziendali affinché gli obblighi di rendicontazione e di dovuta diligenza possano essere correttamente assolti. Ne deriva che, nelle more della sostanziale semplificazione delle direttive CSRD e CSDDD ad opera della COM81, è essenziale garantire che le imprese non solo non effettuino investimenti per l'assolvimento di obblighi che potrebbero essere semplificati o dai quali le imprese potrebbero essere dispensate; ma anche che abbiano il tempo necessario per comprendere e adeguarsi alle modifiche eventualmente apportate dalla COM81. La posticipazione suggerita dalla proposta di direttiva in oggetto è idonea ad assicurare tale tutela, garantendo che venga raggiunto un sufficiente grado di certezza normativa prima che le imprese possano essere chiamate a osservare gli obblighi di cui alla CSRD e CSDDD per come modificati.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

A seguito dell'approvazione della proposta di direttiva in oggetto, per implementare le modifiche alla CSRD sarà necessario modificare il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, come da tabella di concordanza di seguito riportata. A ciò si aggiunga che la proposta non reca profili che possano essere oggetto di valutazioni discrezionali da parte del Governo ma richiede, unicamente, il recepimento uniforme da parte degli Stati membri di indicazioni precise e puntuali, quali quelle dei termini di applicazione della normativa.

Con riferimento alla CSDDD, il recepimento della direttiva (UE) 2024/1760 è oggetto dello schema di disegno di legge di delegazione europea 2025, allo stato, in fase di elaborazione governativa. Pertanto, la modifica alla suddetta direttiva potrà essere recepita contestualmente alla direttiva (UE) 2024/1760.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali e pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Per quanto concerne gli effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, rileva la posticipazione degli adempimenti a carico della CONSOB e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio dei relativi compiti e poteri nell'ambito della CSRD con riferimento alle imprese e ai revisori coinvolti a partire dal 2026 (a valere sul FY 2025).

5. Impatto finanziario

A fronte della celerità dell'*iter* di avanzamento della proposta in sede europea, non è stato possibile stimare l'impatto finanziario della proposta. Si richiama, tuttavia, il contenuto dell'AIR allegata al decreto legislativo n. 125 del 2024, che ha recepito la CSRD, con riferimento alla posticipazione degli impatti ivi individuati sulle grandi imprese (o imprese madri di grandi gruppi) che non siano enti di interesse pubblico e non abbiano registrato nell'esercizio precedente un numero di dipendenti superiore a 500 e sulle PMI quotate.

6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Con riferimento alla CSRD, la Commissione europea ritiene che la proposta in oggetto realizzzi un alleggerimento degli oneri di reportistica ESG in capo alle imprese destinatarie, con conseguente semplificazione della disciplina a queste applicabile e relativo risparmio di costi. Ciò è particolarmente rilevante, con riferimento al contesto italiano, per le PMI quotate, che avranno a disposizione più tempo per osservare come le imprese di maggiori dimensioni assolveranno agli obblighi di reportistica di sostenibilità e, pertanto, potranno maggiormente beneficiare delle *best practices* sviluppate.

Con riferimento alla CSDDD, la Commissione europea ritiene che la proposta in oggetto realizzzi una semplificazione degli obblighi in capo alle imprese destinatarie, dando la possibilità alle stesse (i) di avere un tempo maggiore per prepararsi al rispetto degli obblighi in materia di dovuta diligenza, anche alla luce delle linee guida che verranno emanate dalla Commissione, e (ii) di sviluppare *best practices* che permettano di ridurre il ricorso ad esperti esterni (con conseguente riduzione di oneri in capo all'impresa).

Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

- **Codice della proposta:** COM(2025) 80 final del 26/02/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0044 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Disposizione del progetto di atto	Norma nazionale vigente	Commento
<p>legislativo dell'Unione europea</p> <p>Article 1</p> <p>Amendments to Directive (EU) 2022/2464</p> <p>In Directive (EU) 2022/2464, Article 5(2) is amended as follows:</p> <p>(1) the first subparagraph is amended as follows:</p> <p>(a) in point (b), the introductory wording is replaced by the following: 'for financial years starting on or after 1 January 2027:';</p> <p>(b) in point (c), the introductory wording is replaced by the following: 'for financial years starting on or after 1 January 2028:';</p> <p>(2) the third subparagraph is amended as follows: (a) in point (b), the introductory wording is replaced</p>	<p>D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125</p> <p>Articolo 17 – Entrata in vigore</p> <p>1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano:</p> <p>a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva:</p> <p>1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;</p> <p>2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio</p>	<p>Le lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 17 (Entrata in vigore) del D.lgs. 125 del 2024 dovranno essere modificate come segue:</p> <p>i) Alla lettera b), le parole "1° gennaio 2025" dovranno essere sostituite con "1° gennaio 2027"</p> <p>ii) Alla lettera c), le parole "1° gennaio 2026" dovranno essere sostituite con "1° gennaio 2028"</p>

<p>by the following:</p> <p>‘for financial years starting on or after 1 January 2027.’</p> <p>(b) in point (c), the introductory wording is replaced by the following:</p> <p>‘for financial years starting on or after 1 January 2028.’</p>	<p>superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;</p> <p>b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); <p>c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. 	
<p>Article 2</p> <p>Amendments to Directive (EU) 2024/1760</p> <p>In Article 37(1) of Directive (EU) 2024/1760, the first and second subparagraphs are replaced by the following:</p> <p>‘Member States shall adopt and publish, by 26 July 2027, the laws, regulations and administrative</p>	<p>Non applicabile in quanto la direttiva 1760/2024/UE non è stata ancora implementata.</p>	

provisions necessary to comply with this Directive. They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission.

They shall apply those measures:

(a) from 26 July 2028 as regards companies referred to in Article 2(1), points (a) and (b), which are formed in accordance with the legislation of the Member State and that had more than 3 000 employees on average and generated a net worldwide turnover of more than EUR 900 000 000 in the last financial year preceding 26 July 2028 for which annual financial statements have been or should have been adopted, with the exception of the measures necessary to comply with Article 16, which Member States shall apply to those companies for financial years starting on or after 1 January 2029;

(b) from 26 July 2028 as regards companies referred to in Article 2(2), points (a) and (b), which are formed in accordance with the legislation of a third country and that generated a net turnover of more than EUR 900 000 000 in the Union, in the financial year preceding the last financial year preceding 26 July 2028, with the exception of the measures necessary to comply with Article 16, which Member States shall apply to those companies for financial years starting on or after 1 January 2029;

(c) from 26 July 2029 as regards all other companies referred to in Article 2(1), points (a) and (b), and Article 2(2), points (a) and (b), and companies referred to in Article 2(1), point (c), and Article 2(2), point (c), with the exception of the measures necessary to comply with Article 16, which Member States shall apply to those companies for financial years starting on or after 1 January 2030.'

<p>Article 3</p> <p>Transposition</p> <p>1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 31 December 2025 at the latest. They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.</p> <p>When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. Member States shall determine how such reference is to be made.</p> <p>2. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.</p>	<p>Non applicabile in quanto relativo agli obblighi di recepimento in capo agli stati membri.</p>	
<p>Article 4</p> <p>Entry into force</p> <p>This Directive shall enter into force on the day following that of its publication in the <i>Official Journal of the European Union</i>.</p>	<p>Non applicabile in quanto relativo alla normativa europea.</p>	
<p>Article 5</p> <p>Addressees</p> <p>This Directive is addressed to the Member States.</p>	<p>Non applicabile in quanto relativo alla normativa europea.</p>	